



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTI-FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE GROSSISTA DI MEDICINALI EXTRA PRONTUARIO REGIONALE, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI PER ACQUISTI URGENTI PER L’AZIENDA ASL DI RIETI, DURATA 12 MESI. LOTTO UNICO

Numero Gara: 8578273

CIG: 92457423AA

Art.1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento di una procedura aperta mediante RDO sul Sistema STELLA aperta agli oo. ee. iscritti alla medesima piattaforma, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro della fornitura di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci e altri prodotti farmaceutici per acquisti urgenti per un importo massimo annuale di € 38.000,00 IVA esclusa per l'Azienda ASL Rieti.

La fornitura prevede un **lotto unico** per acquisto in urgenza (CPV: 33680000-0) di quanto appresso elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Specialità medicinali in confezione al pubblico non presenti nel prontuario terapeutico delle Aziende Sanitarie
- Rottura di stock
- Carenze
- Richieste specifiche derivanti da consulenze specialistiche
- Richieste per pazienti affetti da malattie rare
- Prodotti parafarmaceutici e galenici in confezione al pubblico
- Prodotti dietetici ed integratori
- Alimenti per l'infanzia (primi latti liquidi e in polvere)
- Etc....

L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta a tutti gli operatori presenti sul sistema STELLA, in base al criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di dispositivi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato

L'appalto sarà aggiudicato in favore dei primi tre oo. ee. risultati idonei che avranno praticato la percentuale di sconto più alta da applicare sul prezzo al pubblico (iva esclusa), che abbiano presentato offerta valida, per le necessità di seguito evidenziate.

La Aziende ASL di Rieti emetterà ordine di fornitura secondo il principio di economicità e dunque all'aggiudicatario e, solo in via eccezionale ovvero in casi di impossibilità dell'aggiudicatario a fornire i prodotti ordinati, potranno rivolgersi ai fornitori accreditati che seguono in graduatoria.

Art.2 Durata della fornitura, opzioni e importi

L'importo a base di gara, per un periodo complessivo di 1 anno, è pari a € 38.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Poiché la procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a € 57.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art.3 Quantitativi

I quantitativi si riferiscono al fabbisogno del periodo di validità del contratto.

Il fabbisogno indicato nella documentazione di gara deve intendersi come puramente indicativo e non impegnativo, trattandosi di acquisti effettuati estemporaneamente e con carattere di urgenza sulla base di prescrizioni specialistiche a pazienti territoriali affetti da patologie croniche e Malattie Rare, a pazienti adulti critici in regime di ricovero, a pazienti neonatali/pediatrici in regime di ricovero, etc....

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D. Lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art.4 Conformità dei prodotti

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio in Italia.

In particolare, i prodotti offerti devono essere conformi a tutte le disposizioni di legge attuali e a quelle che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Il confezionamento e l'etichettatura dei medicinali devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno così come definiti dalla norma.

La temperatura di conservazione, stabilita dal Ministero della Salute, deve essere rigorosamente rispettata e documentata in ogni fase del trasporto e dello stoccaggio.

Art.5 Prezzi

I prezzi s'intendono comprensivi di imballo, trasporto, scarico a terra e consegna presso i Magazzini delle Farmacie delle Aziende Sanitarie richiedenti comunicati alla ditta al momento della richiesta del prodotto, e di ogni altra spesa accessoria IVA esclusa.

Art.6 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che

ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalla ASL di Rieti;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti fino a quel momento ordinati.

Art.7 Modalità specifiche di ordine e consegna:

7.1) **Effettuazione degli ordini**: gli ordini saranno effettuati da parte della ASL di Rieti secondo normativa vigente.

7.2) **Piattaforma per consultazione on line**: il fornitore dovrà mettere a disposizione della Asl di Rieti una piattaforma per consultazione online della verifica della disponibilità dei prodotti mediante: nome commerciale, principio attivo, codice ministeriale EAN e codice ref. fornitore.

7.3) **Tempistiche ordini e consegne**: effettuazione ordini entro le ore 18:00 tutti i giorni dal lunedì al sabato, la consegna dovrà avvenire entro le ore 10:00 del giorno successive feriale all'ordine, dal lunedì al sabato.

7.4) **Ordini in estrema urgenza**: nel caso di estrema urgenza, la consegna dovrà avvenire entro le 24 h successive alla richiesta.

Art.8 Confezionamento

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione dei medicinali devono essere chiaramente leggibili come pure la data di preparazione e di scadenza anche sull'imballaggio esterno.

Le modalità di confezionamento dei prodotti devono essere tali da renderli immediatamente e perfettamente distinguibili tra loro, sia sui recipienti o confezionamenti primari che sulle unità di confezionamento.

Art. 9 Consegna

I prodotti oggetto della presente gara dovranno essere consegnati presso il magazzino della Farmacia UOC Politiche del Farmaco della ASL di Rieti, presso il P.O. "San Camillo de Lellis", Viale Kennedy snc

In considerazione del carattere assistenziale della fornitura:

a) il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del contratto anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale dipendente, promuovendo ogni utile iniziativa atta ad evitare l'interruzione e/o il ritardo della fornitura;

b) il Fornitore è tenuto a consegnare qualsiasi quantitativo ordinato (anche se si tratta di quantitativi minimi) nei tempi e nei modi descritti senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine

Art.10 Indisponibilità del prodotto

In caso di estemporanea mancata disponibilità del prodotto ordinato (non visualizzabile al momento della consultazione su piattaforma elettronica), il Fornitore è tenuto ad avvisare telefonicamente l'AUSL richiedente e a segnalare la mancata disponibilità sul ddt di consegna dell'ordine.

Art. 11 Controlli quali-quantitativi

Il controllo quali/quantitativo della fornitura viene effettuato presso i punti di ricevimento merce indicati negli ordini di fornitura.

La firma sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce attesta unicamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti. La quantità e qualità effettiva della merce verrà successivamente accertata presso il magazzino di ricevimento e tale perizia deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

L' Azienda sanitaria si riserva di effettuare controlli sul prodotto ritirato anche in un momento successivo a quello della consegna, ovvero al momento dell'utilizzo del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti di quanto consegnato, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo dei prodotti.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, la merce sarà respinta al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia competente e comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi previ accordi con il citato Servizio.

All'atto della consegna i prodotti devono avere 2/3 mesi di validità residua.

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alle Aziende ogni provvedimento di sequestro o di sospensione dell'utilizzo/commercializzazione del prodotto o di suoi lotti di produzione disposto dalle Autorità Competente (AIFA e Ministero della salute) e a provvedere al ritiro del prodotto stesso.

Art. 12 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a

conoscenza, durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare

Art.13 Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati tutto quanto previsto dagli atti di gara, dalle disposizioni vigenti presso la ASL di Rieti, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antiinfortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile. Dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Art.14 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Art. 15 Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà essere mensile e dovrà avvenire, con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente, con esplicito riferimento al numero di ordine NSO ed alla bolla di consegna e con indicazione del magazzino presso il quale la merce è stata consegnata.

Nelle fatture dovrà essere evidenziata la percentuale di sconto offerta, eventualmente distinta tra confezione al pubblico e confezione ospedaliera.

La fatturazione avverrà al completamento della fornitura.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC). La ASI di Rieti può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Rispetto agli ordini ricevuti le consegne andranno assicurate senza imporre limiti minimi di fatturazione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente documento.

Art. 16 Inadempimenti e penalità

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL di Rieti), in caso

di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gara, la ASL di Rieti potrà provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

La ASL di Rieti respingerà la merce che dovesse risultare non conforme.

La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò la ASL di Rieti, si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese.

Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Azienda Sanitaria **risolvere** il contratto attuativo dopo **due** contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornitura.

Art.17 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere “*ipso facto et jure*” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via PEC, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a.** avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b.** per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c.** in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d.** in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e.** in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f.** in caso di subappalto non autorizzato dalle Azienda USL;
- g.** qualora la Stazione Appaltante notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h.** in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- i.** in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in tema di informazione e pubblicità dei farmaci regolarmente comunicati.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice. 9

Art.18 Referenti della fornitura

Per tutta la durata della Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, con incarico di essere il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di rispettiva competenza. Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare la reperibilità telefonica.

Art.21 Tracciabilità dei flussi finanziari

Si rimanda a quanto definito nel Disciplinare di gara.

Art.22 Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Rieti, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda che è parte in causa.

Art.23 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato negli atti di gara - Disciplinare ovvero nell'allegato Capitolato - valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere.